

VALLECENA S.R.L.

VIA PERTH, 40

66054 VASTO (CH)

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

**AL DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Gestione Rifiuti

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

**AL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, NONCHÉ AI SUOI
MEMBRI PERSONALMENTE**

e.p.c.

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI L'AQUILA**

Vasto, li 11 gennaio 2018

Prot. n° 1/2018

OGGETTO: Rinvio della decisione, giudizio n. 2856 del 21 dicembre 2017 del Comitato VIA relativo alla variante in riduzione del progetto di realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi nel territorio comunale di Furci (CCR-VIA n.° 2041 del 10.07.2012) – CONSIDERAZIONI DELLA SOCIETA' VALLECENA.

1. Si formula la presente con riferimento al giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (in seguito CCR-VIA) n. 2856 del 21 dicembre 2017 con il quale è stato disposto l'ennesimo rinvio per ulteriori e ultronei adempimenti istruttori.

2. E' utile innanzitutto ricordare che la pratica, riguardante la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali nel territorio comunale di Furci richiesta da parte di Vallecena Srl, risale al lontano 2005.

3. Nonostante la disponibilità e la collaborazione dimostrata in questi anni della società Vallecena Srl rispetto alle richieste di volta in volta avanzate dai vari organismi, si osserva che ad oggi, gennaio 2018, cioè a circa 13 anni dall'avvio dell'iniziativa, la pratica autorizzatoria risulta ancora "impantanata" in subprocedimenti istruttori ripetitivi, infondati e di dubbia attinenza con l'interesse pubblico, che è anche quello di garantire la



presenza sul territorio di discariche a altri impianti nel rispetto dei principi ambientali tra cui quello di prossimità e di prevenzione, nonché di tutelare la libera iniziativa economica che si esplica nel rispetto della legge!

Ebbene sì, perché a questo punto è opportuno ricordare che la libera iniziativa economica è un diritto riconosciuto costituzionalmente. Mentre l'autorizzazione – nel caso di specie Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – è semplicemente il provvedimento amministrativo mediante il quale si rimuove un limite ad un diritto soggettivo già in capo al richiedente.

L'aggravamento della procedura è, quindi, una pratica che incide in via diretta sul diritto riconosciuto dall'ordinamento al richiedente.

A tale riguardo si rappresentano schematicamente gli accadimenti amministrativi più rilevanti dell'intera procedura:

- In data **17.01.2008** la **VALLECENA Srl** trasmette alla Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, la **variante planimetrica** al progetto originario (2005), determinata dalla necessità di adeguamento ai vincoli introdotti dall'adozione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
- In data **10.04.2008** la **VALLECENA Srl** trasmette all'Ufficio Valutazioni Ambientali della regione Abruzzo il **nuovo Studio di Impatto Ambientale**, in sostituzione integrale del precedente e secondo le modalità previste dal D.Lgs n.° 4/2008, correttivo del D.Lgs n.° 152/2006.
- Con **nota prot. 10109/DN3 del 17.04.2008** il Servizio Gestione Rifiuti comunica l'acquisizione della documentazione progettuale intesa come richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale ed **invita il proponente ad adeguare gli elaborati di progetto al format regionale AIA**.
- Nell'ambito della Procedura di VIA, il Servizio competente acquisisce **num. 39 Osservazioni al progetto**, giunte per esprimere dissenso verso l'iniziativa proposta (Comune di Furci (2), delibere Amministrazioni Comunali limitrofe (18), Comunità Montana, Associazioni ricreative/culturali (5), Gruppo Agricoltori, Legambiente, singoli privati (10)); espressione favorevole formulata unicamente da Confindustria CHIETI.
- **Giudizio CCR-VIA n.° 1358 del 29.10.2009** di Rinvio per supplemento di istruttoria.
- **Giudizio CCR-VIA n.° 1927 del 10.04.2012** di Rinvio per acquisire atti comprovanti le decisioni dell'assemblea dei comuni consorziati nel CIVETA attestanti il parere favorevole per l'ampliamento del limitrofo polo impiantistico pubblico.
- Con **Giudizio n. 2041 del 10.07.2012** il CCR-VIA esprime **parere FAVOREVOLE** all'iniziativa della VALLECENA Srl.
- In data **31.12.2012** viene depositato **ricorso al TAR** da parte del Comune di Furci verso il giudizio VIA n. 2041 del 10.07.2012.
- In data **13.05.2013** la **VALLECENA Srl** presenta al Servizio Gestione Rifiuti **Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)**, come da modulistica regionale appositamente predisposta.
- In data **28.01.2014** si tiene la **prima Conferenza di Servizi** presso il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo (assenti TUTTI gli enti convocati, ad eccezione del Comune di Furci), con decisione di **RINVIO** per acquisire pareri tecnici degli Enti coinvolti
- Con **nota prot. RA/203345 del 28.07.2014** il Servizio Gestione Rifiuti inoltra a VALLECENA Srl **RICHIESTA di INTEGRAZIONI** formulata da ARTA – Direzione centrale con nota prot. 6938 del 16.06.2014, costituita da una relazione tecnica di num. 8 pagine, che interessa aspetti localizzativi, procedurali, gestionali, impiantistici, emissivi, etc.
- Il Servizio Gestione Rifiuti con **nota prot. n. RA/ 233495 del 15 settembre 2015**, comunica l'**avvio della chiusura del procedimento** in ragione del lungo arco temporale trascorso dalla data della richiesta di integrazioni documentali da produrre a seguito del parere ARTA trasmesso con nota del 16.06.2014,
- La **VALLECENA Srl** con **nota del 22.09.2015**, comunica la **ferma intenzione di proseguire il procedimento autorizzativo A.I.A.**, chiarendo che la dilatazione dei tempi di elaborazione della

revisione/integrazione del progetto è stata principalmente determinata dalla complessità delle richieste di chiarimenti ed approfondimenti di ARTA, specie riguardo alle indagini geotecniche ed idrogeologiche integrative richieste.

- Il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. RA/ 118337 del 25 maggio 2016 chiede alla ditta di formalizzare, entro il termine di 30 giorni, la modifica dell'istanza di A.I.A. del 2013 annunciata per le vie brevi, corredata dalla documentazione progettuale adeguata alla nuova modulistica regionale allegata alla DGR n. 4 del 12.01.2016,
- La VALLECENA Srl con nota del 10.06.2016, conferma l'elaborazione della rilevante modifica progettuale in riduzione, tuttavia segnalando l'impossibilità di rispettare le tempistiche indicate, anche alla luce dei ritardi di ARTA nel fornire le indicazioni necessarie alla ditta per sviluppare le indagini integrative da essa richieste.
- presso gli Uffici della Direzione centrale di ARTA in Pescara, in data 16.06.2016 si svolge un tavolo tecnico alla presenza dei Tecnici ARTA e dei rappresentanti e consulenti dell'azienda proponente, nel quale sono condivise le modalità di esecuzione dei sondaggi e puntualmente concordata l'ubicazione degli stessi,
- periodo Luglio-Novembre 2016: esecuzione delle indagini geognostiche ed idrogeologiche, in contraddittorio con i tecnici ARTA,
- La VALLECENA Srl con nota del 02.12.2016, trasmette a mezzo PEC al Servizio Gestione Rifiuti gli elaborati progettuali, inclusa la modulistica A.I.A. 2016, relativi alla variante in riduzione (mediante eliminazione della sezione impiantistica di trattamento e rinuncia all'ammissibilità di tutti i rifiuti pericolosi) dell'opera già sottoposta a procedura di VIA conclusasi con Giudizio favorevole n. 2041 del 10.07.2012.
- Oltre gli accadimenti indicati nel prosieguo della presente nota.

4. Particolare rilevanza assume sul piano amministrativo il rilascio da parte del CCR-VIA del parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in questione, giudizio n° 2041 del 10 luglio 2012.

Con tale valutazione l'impianto, nel suo complesso, è stato dichiarato pienamente compatibile sotto tutti i profili: progettuali, ambientali ed ubicativi.

E, ancora, che in seguito al rilascio del citato parere favorevole, la Vallecena Srl, considerate le novità normative sopraggiunte negli anni, le osservazioni avanzate dagli enti territoriali interessati, le ulteriori integrazioni richieste da ARTA (nonostante una VIA favorevole) e la volontà di facilitare il processo decisionale da parte della Conferenza di Servizi sul rilascio dell'A.I.A., "decideva" di stralciare la parte dell'impianto relativa al trattamento dei rifiuti pericolosi - parte più controversa del progetto.

Pertanto, in data 2 dicembre 2016, la Vallecena Srl presentava una modifica in diminuzione del progetto, consistente nella semplice eliminazione della sezione di trattamento di rifiuti pericolosi con totale rinuncia agli stessi.

5. Da qui, l'iter, invece di concludersi positivamente in tempi rapidi in ragione della presenza di un parere VIA favorevole, del minore impatto ambientale e dello stralcio della parte più osteggiata del progetto da parte degli enti territoriale, si aggrava con continue e ingiustificate interruzioni, richieste di documenti già trasmessi e rinvii. Tra l'altro, si osserva che l'impianto in questione è di piccole dimensioni, di soli 150.000 metri cubi, e risulta decisamente meno impattante rispetto ad altre discariche, autorizzate in tempi molto più brevi, nonché rispetto ai nuovi impianti che si vorrebbero aprire: ad esempio, il progetto divenuto noto di una nuova discarica in Cupello, presentato dal privato e poi ritirato per questioni legate a timbri o carta intestata Civeta, di capacità pari a circa 500.000 metri cubi; che si aggiungerebbe alla discarica aperta nel 2016.

6. Prima di entrare nel merito del giudizio VIA 2856 di cui all'oggetto risulta opportuno ripercorrere brevemente le situazioni amministrative venutesi a creare negli ultimi mesi, che vanno dalla presentazione della modifica progettuale in riduzione del 2 dicembre 2016 ad oggi.

7. Come già evidenziato nella missiva Vallecena del 15 marzo 2017, prot. n. 2/2017, con nota n. 60892 dell'8 marzo 2017 il Servizio Gestione Rifiuti convocava per il 28 marzo 2017 la Conferenza di Servizi per deliberare sul rilascio dell'istanza A.I.A. richiesta dalla società Vallecena, invitando il CCR-VIA ad esprimersi in tale occasione in merito alla validità del parere positivo VIA n. 2041/2012 rispetto alla variante progettuale in riduzione presentata dalla Società nel mese di dicembre 2016.

8. Con successiva nota n. 79111 del 24 marzo 2017 il medesimo Servizio comunicava, però, del tutto inaspettatamente, il rinvio della Conferenza di Servizi per motivi principalmente politici, assolutamente estranei alla procedura, aggravando di fatto l'attività amministrativa ai danni della Società richiedente - Non è ancora chiaro quale interesse pubblico sia stato tutelato con l'accoglimento della richiesta di rinvio presentata dal Comune di Furci, soggetto che aveva già espresso la propria posizione in tutte le sedi, risultando invece molto chiaro l'interesse privato leso.

9. A causa del rinvio della Conferenza di Servizi a data indefinita, con nota prot. n. 4 del 3 aprile 2017 la Vallecena Srl si vedeva costretta a chiedere al Servizio Valutazioni Ambientali e al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo una proroga di validità del Giudizio del CCR-VIA n. 2041 del 10/07/2012 per ulteriori 18 mesi, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs 152/2006, in ragione dell'imminente scadenza quinquennale della valutazione VIA alla data del 10/07/2017.

10. Con nota prot. n. 6 del 21 aprile 2017, la Vallecena Srl tornava a chiedere una rapida ripresa delle attività legate alla procedura di A.I.A. evidenziando nuovamente la piena validità del Giudizio del CCR-VIA n. 2041/2012, tenuto conto che la modifica progettuale presentata dalla Società si concretizzava - così come osservato anche dalla Regione nei propri scritti - in una semplice modifica in riduzione consistente nello stralcio dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi, senza ulteriori modificazioni. Con la medesima nota veniva inoltre trasmessa nuovamente tutta la documentazione progettuale e richiesta la proroga del Giudizio del CCR-VIA n. 2041/2012.

11. Con Giudizio n. 2803 del 22 giugno 2017 il CCR-VIA, invece di esprimersi nei termini richiesti dalla Servizio Gestione Rifiuti e dalla Società, verificando quindi se in effetti la variante è consistita in una semplice modifica in riduzione del progetto, avviava di propria iniziativa <<la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 (rectius art. 19) del D.Lgs 152/06 per la variante proposta (punto 8 lettera t) allegato IV della parte II del citato decreto legislativo>>.

Procedura, questa, non solo non richiesta dai soggetti interessati, ma neanche prevista per legge per il caso di specie.

Inoltre, nella relazione istruttoria di accompagnamento allegata alla citata nota n. 2803 il CCR-VIA ha affermato che non erano noti i dettagli progettuali della nuova formulazione quando, al contrario, la documentazione è stata depositata per ben due volte dalla Società, prima a dicembre 2016 e poi di nuovo ad aprile 2017.

12. Ciononostante la Vallecena Srl si vedeva comunque costretta ad avviare l'inutile procedura di Verifica di Assoggettabilità, così come richiesto dal suddetto Organo, non potendo proporre impugnazione in ragione del termine decadenziale VIA prorogato dal CCR-VIA esclusivamente al fine di consentire l'avvio della procedura da loro richiesta.

Gli atti della procedura venivano, quindi, pubblicati sul sito della Regione Abruzzo in data 8 settembre 2017, per 45 giorni, per consentire la presentazioni di osservazioni.

13. Presentavano osservazioni soltanto la ONLUS Stazione Ornitologica Abruzzese, il Comune di Furci e il Comune di San Buono – quest'ultimo in realtà ha semplicemente aderito alle argomentazioni del primo comune.

Ciò a dimostrazione che lo stralcio progettuale riguardante i rifiuti pericolosi ha fatto venir meno i motivi oppositivi dei numerosi enti territoriali che, in precedenza, si erano dimostrati non favorevoli.

14. Con nota del 21 novembre 2017, prot. n. 10, la Vallecena Srl, in risposta alle osservazioni presentate, ha evidenziato che queste si concretizzavano in argomenti già superati con la valutazione VIA 2041 del 2012, risultando così ininfluenti rispetto alle finalità della procedura avviata.

15. Si è giunti, quindi, alla seduta del CCR-VIA del 21 dicembre 2017 e al relativo giudizio n. 2856.

16. Di seguito le considerazioni sull'invalidità degli atti, dalla fase di avvio della procedura di assoggettabilità al citato giudizio CRR VIA del 21 dicembre 2017.

17. La Vallecena Srl, con le note numero 4 e 6 richiamate in premessa, ha chiesto ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs 152/2006 la proroga del giudizio VIA n. 2041 del 2012, al fine di evitare di vedere decaduto tale giudizio per ritardi non collegabili alla propria responsabilità.

La Regione - ed in particolare il CRR-VIA - invece di procedere nei termini richiesti e indicati dalla legge ha deciso, autonomamente, di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità.

La proroga della VIA in questione è oggi necessariamente collegata alla verifica di assoggettabilità in corso. E' evidente, dunque, che la scelta operata dalla Regione e dal CRR-VIA ha aggravato ingiustamente l'iter amministrativo in danno alla Vallecena.

18. La verifica di assoggettabilità non andava inoltre avviata per carenza dei requisiti di legge.

Il CCR-VIA con Giudizio n. 2803 del 22 giugno 2017, ha dato avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per i casi di <<modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)>>, ai sensi del Punto 8 Lett. t) dell'Allegato IV - Parte II, del D.Lgs 152/2006.

19. Si evidenzia, in primo luogo, che la ratio della norma in questione è quella di andare a "rivalutare" precedenti autorizzazioni laddove ci si trovi dinanzi a un tipo specifico di modifiche, cioè a quelle che possono

avere "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente". Non trova applicazione, invece, per quelle modifiche in riduzione, che hanno quale unico effetto la riduzione dell'impatto ambientale.

In altre parole, per l'applicazione della norma, la modifica progettuale deve presentare i caratteri della novità ovvero vi deve essere una "estensione" del progetto iniziale.

Condizioni, queste, non presenti nel caso di specie avendo la Vallecena Srl chiarito sin da subito che la modifica si è concretizzata in un semplice stralcio progettuale con eliminazione della parte relativa al trattamento ed ammissibilità dei rifiuti speciali pericolosi, con conseguente riduzione dell'impatto ambientale. Ulteriore conferma in tal senso la si ricava anche dal documento pubblicato sul sito della Regione Abruzzo e denominato "Criteri interpretativi relativi alle categorie di opere soggette a Verifica di Assoggettabilità a VIA", punto 2 lettera f) quando chiarisce che la procedura di assoggettabilità è da avviare in presenza di modifiche progettuali ma solo <<in ragione della ripercussione sull'ambiente>>, da valutare caso per caso. Ripercussioni sull'ambiente che nel caso Vallecena sono ridotte!

Si osserva, ad abundantiam, che la norma in questione si riferisce ai progetti <<già autorizzati>>, mentre nel caso di Vallecena Srl esiste una valutazione ambientale positiva ma non un'autorizzazione.

20. Tale istruttoria rappresenta, dunque, un aggravamento della procedura particolarmente oneroso per Vallecena Srl, tenuto conto che la Conferenza di Servizi avrebbe potuto legittimamente deliberare sulla richiesta A.I.A. già nel mese di marzo 2017, quindi prima della complicazione inerente la proroga della VIA 2041/2012 richiesta da Vallecena Srl, che ora risulta collegata alla presente procedura di assoggettabilità.

21. Si evidenzia, poi, che il CRR VIA ha avviato la procedura di cui al Punto 8 Lett. t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del codice ambiente suindicato ma, di fatto, si comporta come se ci trovasse dinanzi ad un procedura di assoggettabilità di un nuovo impianto, avanzando del tutto arbitrariamente richieste di approfondimenti tecnici su questioni già oggetto di valutazione positiva nella precedente VIA del 2012.

22. Con particolare riferimento, invece, alle motivazioni alla base della decisione del CCR-VIA di rinviare la seduta del 21 dicembre 2017 per le ragioni istruttorie elencate a pagina 2 del giudizio VIA n. 2856 espresso in occasione della medesima seduta, si rappresenta quanto segue:

a) in ordine al punto "1)" dove si dice che va valutato l'impianto rispetto al promulgando PRGR, si osserva innanzitutto che la presente procedura non riguarda un nuovo impianto e, pertanto, non è necessario riavviare l'intera procedura. Inoltre, si evidenzia che nella relazione di accompagnamento si richiama il confronto con il PRGR e che il risultato che ne viene fuori è positivo secondo tutti i criteri. Ancora, che è paradossale che si chieda l'approfondimento riguardo a un Piano Rifiuti ancora inefficace rispetto ad un progetto che aveva le carte in regola per essere approvato già 1 anno fa.

b) in merito al punto "2)", aggiornamento codici CER, si evidenzia che è già stato effettuato l'aggiornamento dell'elenco rifiuti ammissibili in discarica con esclusione di tutti i rifiuti pericolosi (cfr. Allegato I al Progetto Definitivo trasmesso nel Dicembre 2016). Tale aggiornamento è noto al valutatore ed è, peraltro, integralmente riportato nella relazione istruttoria esaminata dal Comitato nella seduta del 21.12.2017.

Tutt'al più, eventuali ulteriori limitazioni o indicazioni potranno essere oggetto di valutazione in sede di Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura di rilascio dell'A.I.A.;

- c) con riguardo al punto “2)” nella parte in cui si richiede <<di approfondire lo studio idrogeologico>>, cioè di avviare una nuova istruttoria!, non si può che rimanere decisamente “sbalorditi” – usando un eufemismo – tenuto conto che trattasi di una discarica che ha già avuto un parere VIA positivo con un progetto più ampio e impattante. Non è chiaro quindi quale sia “l’interesse pubblico” perseguito dal CCR-VIA e l’ARTA con tale richiesta.
Inoltre, tra le motivazioni si afferma che <<i dati forniti non escludono la presenza di circolazione idrica sotterranea e quindi il rispetto del franco tra falda e il fondo della discarica>>, mentre anche nell’ultimo studio idrogeologico condotto in contraddittorio con ARTA (cfr. Elab R7-GEO - Relazione Geologica ed idrogeologica, trasmessa unitamente al Progetto Definitivo nel Dicembre 2016), così come nelle indagini geognostiche precedentemente eseguite, si è sempre evidenziata e ribadita l’assenza di falda! (vedi pag. 4, 24, 25, 31, 34 e 36 dell’Elab. R7-GEO);
- d) rispetto al punto “2)” nella parte in cui si chiede di <<integrare la valutazione di impatto acustico post operam>> valgono innanzitutto le medesime considerazioni fatte ai punti precedenti in quanto trattasi di impianto con parere positivo VIA già espresso, dunque anche in questo caso si chiede una istruttoria superflua. Si osserva, inoltre, che a differenza di quanto scritto a pagina 17 della relazione istruttoria di accompagnamento, secondo cui mancherebbe la valutazione di impatto acustico per la fase operativa (post operam), tale documento è invece presente nel fascicolo progettuale già trasmesso (vedi Elab. R9-ACU - Relazione previsionale di impatto acustico ambientale, seconda parte).
L’affermazione, dunque, secondo cui mancherebbe un documento non corrisponde alla realtà;
- e) riguardo al punto “2)” nella parte in cui si chiede di approfondire l’effetto cumulo con altri impianti, si osserva che tale aspetto è stato già analizzato nello Studio Preliminare Ambientale (cfr. Elab. R12-SPA) al paragrafo 5.13; oltre ad essere stato comunque già valutato nella precedente VIA. A tal proposito, si osserva inoltre che un eventuale limite significherebbe non poter consentire l’apertura in futuro di altri impianti, ad esempio nella zona di Cupello;
- f) in merito al punto “2)” nella parte in cui si chiede di rappresentare le modalità gestionale di terre e rocce da scavo si rinvia a quanto già detto nei punti precedenti. Sarebbe un’ulteriore e inutile istruttoria. Tale documento tuttavia (cfr. Elab. R8-PDU – Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo), inizialmente solo in parte allegato alla documentazione per la procedura Verifica di Assoggettabilità per un mero errore di stampa, come già affermato in sede di audizione è stato correttamente inviato in data 13.12.2017 a mezzo mail a seguito di richiesta formulata per le vie brevi dall’istruttore della pratica, ed era, dunque, già nella disponibilità del CCR-VIA prima della seduta del 21 dicembre 2017. E comunque si evidenzia che era stato inviato nelle trasmissioni di dicembre 2016 e aprile 2017;
- g) rispetto al punto “2)” nella parte in cui si chiede la cartografia di dettaglio dell’area oggetto di intervento per verificare la compatibilità col torrente Cena si rinvia alle motivazioni dei punti precedenti, sarebbe un’ulteriore e inutile istruttoria su questione già verificata. La Vallecena Srl ha sempre prodotto cartografie ufficiali dalle quali emerge la piena compatibilità. Inoltre, tale aspetto è stato anche oggetto di quesito orale alla seduta CCR-VIA del 21 dicembre 2017 e la Vallecena Srl ha dimostrato con cartografia alla mano che risultano rispettate le fasce di rispetto. Non è chiaro, quindi, perché viene nuovamente riproposta la questione;
- h) in ordine al punto “2)” nella parte in cui si parla del nulla osta paesaggistico nel caso si voglia operare all’interno della fascia dei 150 metri da torrente, si ribadisce che non si vuole operare in tale fascia e questo è sempre stato pacifico.

23. In buona sostanza, riepilogando, a causa delle lungaggini amministrative durate anni, la Vallecena Srl si è vista prima costretta a modificare il progetto eliminando la parte dell’impianto relativa ai rifiuti pericolosi, nella speranza di agevolare il conseguimento dell’A.I.A., poi, a causa delle ulteriori lentezze amministrative

e degli errori procedurali, si è vista costretta a dover richiedere una proroga di validità della VIA 2041 del 2012 e, oggi, si vede costretta a rincorrere e a dover dimostrare al CCR-VIA un'evidenza che risulta per tabulas già da dicembre 2016, cioè che il progetto è stato modificato solo in riduzione e, quindi - fino a prova contraria - risulta meno impattante del precedente.

La Conferenza dei Servizi avrebbe potuto e dovuto, infatti, deliberare legittimamente e positivamente già a marzo 2017, se il CCR-VIA si fosse attenuto a quanto gli era stato richiesto.

Il paradosso è che nelle more degli ingiustificati ritardi vengono approvati nuovi provvedimenti, ad esempio il promulgando Piano Regionale Gestione Rifiuti, e che questi vengono richiamati dal CCR-VIA nel proprio giudizio per motivare ulteriori rinvii e approfondimenti! Si evidenzia, tra l'altro, che l'eventuale apposizione di criteri o elementi vincolanti rispetto all'area interessata dal progetto Vallecena nei nuovi atti programmatori (ad esempio, PRGR) potrebbe con molta probabilità configurare l'ipotesi di comportamento intenzionale tenuto conto del contesto nel quale si andrebbe ad inserire.

24. In conclusione, ad avviso di Vallecena Srl, nell'ambito della procedura avviata, il CCR-VIA può solo ed esclusivamente confermare che la modifica progettuale presentata dalla Società si concretizza in una mera riduzione del progetto iniziale, con conseguente trasmissione degli atti alla Conferenza di Servizi per il rilascio dell'A.I.A.

25. Si comunica che la Vallecena Srl ha dato incarico ai propri legali di avviare tutte le iniziative di legge, di qualsiasi natura, al fine di tutelare gli interessi della Società in tutte le sedi.

26. Come sopra evidenziato, il fascicolo progettuale contiene tutte le informazioni utili per la decisione.

Si allega alla presente la copia del giudizio CCR-VIA n. 2856 del 21 dicembre 2017.

VALLECENA S.R.L.
L'Amministratore
PETRORO GIOVANNI



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0007797/18	11/01/2018	PEC	Mittente: VALLECENASRL@LEGALMAIL.IT	

Oggetto: CONSIDERAZIONI DELLA SOCIETÀ VALLECENA S.R.L.

Impronta: 2A926A244271B2C2A122A6E0565025ADFC802AC350CEE0E8A6EA20EE99B67D7

